



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi

AL COORDINATORE TECNICO IN SENO
ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME
c.a. dott. Pietro TALARICO
(pietro.talarico@regione.marche.it)

e per conoscenza:

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

ALLA SEGRETERIA DEL VICE MINISTRO
SEN. PICHETTO FRATIN

AL SEGRETARIATO GENERALE

OGGETTO: Commercio sulle aree pubbliche – Riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 44 e dell'articolo 181, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si fa seguito e riscontro alle richieste e successive comunicazioni indirizzate alla Scrivente, concernenti l'oggetto, unitamente alle analoghe richieste pervenute dalle Regioni e dai rappresentanti del settore, volte ad acquisire chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni recentemente introdotte nell'ambito del commercio su area pubblica.

Al riguardo, acquisito l'orientamento dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Atteso il complesso di norme che regolano la materia, l'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede uno specifico regime temporale, disponendo che *alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.*

BB/AR articolo 26-bis dl 41/2021



Ciò sembra implicare che:

- 1) la norma si applica a tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa che abbiano un termine di scadenza antecedente al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Qualora infatti il titolo, anche per rinnovi già effettuati, abbia una maggior durata, la norma dispone che è a questa che occorre fare riferimento. L'art. 26-*bis* non pare applicabile, invece, alle concessioni scadute alla data della sua entrata in vigore, in ragione del tenore letterale della norma. Così come la stessa non pare applicabile alle concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 per le quali il regime applicabile è esclusivamente quello previsto dall'art. 181, comma 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- 2) la norma dell'art. 26-*bis* citato non pare applicarsi ai termini inerenti i procedimenti in corso, che sono regolati dalle specifiche disposizioni di riferimento (anche in ordine alle scadenze temporali), fermo restando che una concessione in essere alla data di entrata in vigore della norma è prorogata ai sensi della stessa. Pertanto, l'eventuale procedimento in corso segue il suo regime temporale, ma se la concessione è vigente alla data di entrata in vigore dell'art. 26-*bis* e rientra nel suo campo soggettivo ed oggettivo di applicazione, si applica il relativo regime temporale.

Si prende infine atto di quanto comunicato altresì da codesto Ufficio di coordinamento, in data 29 giugno u.s., relativamente alle indicazioni fornite ai Comuni, ad opera del medesimo Coordinatore, rispetto alla conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni nei termini indicati sia dalle linee guida ministeriali, sia dalle conseguenti disposizioni regionali.

Al riguardo, al fine di adeguare successivamente le indicazioni fornite da codesto Coordinamento, si segnala l'opportunità di seguire direttamente l'esito conclusivo dell'*iter* di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, di cui all'Atto Camera 3132, e relative proposte emendative in *V Commissione* referente, con particolare riferimento all'approvazione dell'emendamento 56.018 (che propone l'introduzione dell'art. 56-*bis* – *Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche*), pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 7 luglio u.s. e raggiungibile all'indirizzo *web* del sito della Camera dei Deputati¹:

<https://www.camera.it/leg18/126?tab=3&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=#referente>

Ciò premesso, si prega codesto Coordinamento di garantire la diffusione delle presenti informazioni sul territorio e presso le associazioni di settore e di fornire supporto – per il tramite delle Regioni - al prosieguo delle attività amministrative di competenza delle Autorità locali, alla cui autonoma valutazione sono da ultimo demandate le determinazioni in merito agli ulteriori quesiti afferenti le procedure tecniche da applicare nelle singole fattispecie concrete.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

¹ Art. 56-bis. (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche) 1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.